

COMUNEDINUMANA

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I – TARIFFE

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Classe del Comune
- ART. 3 Oggetto della tassa
- ART. 4 Classificazione dei luoghi pubblici
- ART. 5 Riduzione tariffaria per categoria

CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- ART. 6 Occupazione del suolo
- ART. 7 Affrancazione della tassa sui passi carrabili
- ART. 8 Occupazioni di spazi
- ~~ART. 9 Occupazioni di spazi con tende~~
- ART. 10 Occupazioni di sottosuolo o soprassuolo
- ART. 11 Tariffa per l'anno 1994
- ART. 12 Distributori di carburanti
- ART. 13 Distributori di tabacchi
- ART. 14 Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ART. 15 Occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo
- ART. 16 Conteggi nella medesima categoria
- ART. 17 Riduzioni specifiche
- ART. 18 Riduzioni per l'edilizia
- ART. 19 Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni
- ART. 20 Aree destinate al parcheggio
- ART. 21 Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti
- ART. 22 Tariffe particolari per il 1994
- ART. 23 Riduzione superficie per spettacolo viaggiante
- ART. 24 Riduzione del computo della superficie

CAPO III - NORME GENERALI

ART. 25 Occupazioni abusive per protrazione

ART. 26 Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva

ART. 27 Occupazioni con impianti pubblicitari

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 28 La concessione per l'occupazione permanente

ART. 29 Revoca della concessione

ART. 30 Revoca per gravi inadempienze

ART. 31 L'autorizzazione per le occupazioni temporanee

ART. 32 Occupazioni d'urgenza

ART. 33 Revoca dell'autorizzazione

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI

ART. 34 Occupazioni permanenti

ART. 35 Occupazioni temporanee

TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 35bis **Limiti per riscossioni/rimborsi e misura degli interessi**

ART. 36 **Compensazioni**

ART. 37 Adempimenti del funzionario responsabile

ART. 38 **Riscossioni**

ART. 39 Sanzioni

ART. 40 Norme finali

Delibera consiliare n. 57 del 05/05/1994 – C.C. n. 67 del 15/06/1994 – C.C. n. 30 del 5/06/1995 –
C.C. n. 11 del 15/02/1999 - C.C. n. 15 del 21/02/2000 – C.C. n. 12 del 27 /03/2006 – C.C. n. 11 del
26/03/2007

TITOLO I TARIFFE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Numana, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".
2. Con il termine "Tassa", usato negli articoli seguenti si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE (43.1)

1. Il Comune di Numana, con popolazione residente al 31.12.1991 inferiore a 10.000 unita', applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabilita per i comuni classificati di classe V.

ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, comprese le tende fisse retrattili non agganciate al suolo, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture di impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o al demanio statale.
5. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitu' pubblica.
6. La tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE (42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale e' suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, in due categorie come allegato "A".
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, e' allegato a questo regolamento e con esso sara' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 5 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA (42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria, le tariffe non possono essere inferiori al 30% di quelle deliberate per la prima.

CAPO I TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 6 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Sono permanenti, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe per anno solare (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

| | Categoria | Importo |
|----|-----------|-------------|
| I | | € 24,583/mq |
| II | | € 17,353/mq |

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4^a comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.G).

| | Categoria | Importo |
|----|-----------|-------------|
| I | | € 12,291/mq |
| II | | € 8,676/mq |

A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10) (riduzione della tariffa fino al 30%):

| | Categoria | Importo |
|----|-----------|-------------|
| I | | € 17,208/mq |
| II | | € 12,147/mq |

A.3) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.G).

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente e' calcolata in ragione del 10%.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9) (riduzione del 90%).

| | Categoria | Importo |
|----|-----------|------------|
| I | | € 2,458/mq |
| II | | € 1,735/mq |

La riduzione della tariffa e' subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.G) (riduzione del 90%).

| | Categoria | Importo |
|----|-----------|------------|
| I | | € 2,458/mq |
| II | | € 1,735/mq |

L'applicazione della riduzione e' subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

A.4) Occupazione di aree demaniali marittime per le attività di stabilimenti balneari (riduzione della tariffa fino al 90%)

Cat. I 2,458 €/mq

La superficie viene calcolata in misura dell'80% dell'area totale data in concessione

ART. 7 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili puo' essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualita' del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A.3.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui e' realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto e' tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione e' da considerare definito.

ART. 8 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Si applica la tariffa di cui all'art. 6.2.A ridotta ad un terzo.

| Categoria | Importo |
|-----------|------------|
| I | € 8,194/mq |
| II | € 5,784/mq |

~~ART. 9 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (44.2) - vedi art. 3 comma 2~~

~~Applicazione tariffa pari a quella di cui all'art. 6.2. lett. A, (ridotta del 70%).~~

| Categoria | Importo |
|---------------|------------------------|
| I | € 7,375/mq |
| II | € 5,205 /mq |

~~Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2)~~

ART. 10 - OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47. 1 e 2).

| Categoria Importo annuale | |
|---------------------------|-----------------------------|
| I | € 216,911/Km o sua frazione |
| II | € 151,838/Km o sua frazione |

2) innesti o allacci posti in essere da privati, relativi ad unita' immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti o insistenti su strade diverse (47.2bis):

| Categoria Importo forfettario annuale | |
|---------------------------------------|----------|
| I | € 36,151 |
| II | € 25,306 |

Ai fini del presente regolamento il marciapiede si intende parte integrante della sede stradale.

ART. 11 - TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta e' conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10% e, comunque, con un minimo di € 25,822

ART. 12- DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacita' non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6^ comma dell'art. 48 del Decreto 507:

Le localita' dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art.48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni

Categoria Importo

- a) € 43,382
- b) € 36,152
- c) € 21,691
- d) € 7,230

2. Ai fini del presente articolo la localita' Marcelli e' equiparata a centro abitato.

3. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile e' quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri in piu', con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacita'.

4. Se il distributore di carburante e' munito di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Nel caso in cui i due o piu' serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 e' applicata al serbatoio eventualmente di minore capacita' ed e' maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

6. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

ART. 13 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI (48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la

tassa e' determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del decreto 507) Tariffa

a) centro abitato € 14,460

b) zona limitrofa € 10,845

c) frazioni, sobborghi e zone periferiche € 7,230

2. Ai fini del presente articolo la localita' Marcelli e' equiparata a centro abitato.

ART. 14 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO (44.12)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa e' commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 15 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1. Sono temporanee tutte le occupazioni di durata inferiore all'anno solare.

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1,2a.b).

A) Occupazione del suolo comunale

| Categorie | Importo | Importo orario |
|-----------|------------|----------------|
| I | € 1,446/mq | € 0,060 |
| II | € 1,012/mq | € 0,041 |

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni consecutivi, la tariffa e' ridotta del 20%.

B) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45. 2c).

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione ad 1/3:

| Categoria | Importo (minimo) |
|-----------|------------------|
| I | € 0,481/mq |
| II | € 0,337/mq |

C) Occupazione temporanea di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5).

1) per i primi trenta giorni

| Categoria | Tariffa forfettaria per 1 km (minima) o frazione | Per occupazione oltre il km o frazione |
|-----------|--|--|
| I | € 7,230 | € 10,845 |
| II | € 5,061 | € 7,592 |

2) se la durata e' superiore ai 30 giorni ma non superiore a 90 gg.(+30%).

| Categoria | Tariffa forfettaria per 1 km (minima) o frazione | Per occupazione oltre il km o frazione |
|-----------|--|--|
| I | € 9,399 | € 10,845 |
| II | € 6,579 | € 9,869 |

3) se la durata e' superiore ai 90 giorni fino a 180 giorni (+ 50%).

| Categoria | Tariffa forfettaria per 1 km (minima) o frazione | Per occupazione oltre il km o frazione |
|-----------|--|--|
| I | € 10,845 | € 16,268 |
| II | € 7,592 | € 11,387 |

4) se la durata e' superiore a 180 giorni (+100%)

| Categoria | Tariffa forfettaria per 1 km (minima) o frazione | Per occupazione oltre il km o frazione |
|-----------|--|--|
| I | € 14,460 | € 21,691 |
| II | € 10,122 | € 11,387 |

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari(45.3) (ridotta al 30%)

| Categoria | tariffa minima |
|-----------|----------------|
| I | € 0,433 |
| II | € 0,303 |

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 16 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera C) del precedente art. 15 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.

ART. - 17 RIDUZIONI SPECIFICHE (45.5.)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell' 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

ART. 18 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA (45.6 bis)

1. Per le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50%.

ART. 19 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese, ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- il soggetto sottoscrive il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del

versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 20 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO (45.6)

- 1) Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A diminuita per tutte le categorie del 30 %.
- 2) Nel caso in cui l'area venga data in concessione per uso parcheggio, la tassa deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione delle tariffe previste per le occupazioni permanenti senza riduzioni né aumenti:

| | |
|---------|-------------|
| cat. I | € 24,583/mq |
| cat. II | € 17,333/mq |

ART. 21 - AUMENTO DELLE TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI (45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 22 - TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994 (56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A, B, D e tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50%.

ART. 23 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
 - del 50% sino a 100 mq
 - del 25% oltre i 100 mq
 - del 10% oltre i 1.000 mq

ART. 24 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE (42.5)

- 1 Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente di spazi ed aree pubbliche sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.

CAPO III NORME GENERALI

ART. 25 - OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE (42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 26 - OCCUPAZIONE DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA (42.4)

1 Nel caso di piu' occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo, ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa e' determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unita' impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 27 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, e' in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicita' di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 28 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1 Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalita' della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, e' oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione e' stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facolta' da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario e' comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate

nonche' alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalita' stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennita' raggugliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 30 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione e' revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. - 31 - L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1 Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione puo' essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 32 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessita', l'interessato e' obbligato a dare immediata comunicazione con il mezzo piu' idoneo dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienza del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche.

La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI (50 - 56.3)

ART. 34 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1^a gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale e' stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, e' prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, e' dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di marzo, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati alle mille inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 35 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo pero' non ricorrente, il pagamento della tassa e' fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 35 BIS - LIMITI PER RISCOSSIONE/RIMBORSI ED INTERESSI⁽¹⁾

1. In sede di riscossione spontanea l'importo minimo per il versamento dell'imposta e di € 4 annue.
2. In considerazione delle attività istruttoria e di verifica che l'Ufficio Tributi effettua per addivenire alla riscossione coattiva della tassa, non si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione del credito in capo allo stesso soggetto nell'ambito dello stesso esercizio finanziario qualora l'ammontare dovuto non superi € 10,00.
3. Il succitato limite si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.
4. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme di importi non superiori al limite di cui sopra.
5. Nelle ipotesi di cui sopra l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
6. La disposizione di cui al comma 1. non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni od interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio.
7. Fino al 31 dicembre 2006 si applica l'interesse annuo del 5%. A partire dal primo gennaio 2007 l'interesse è stabilito nella misura di 2 punti percentuali superiori al tasso legale civilistico.

ART. 36 – COMPENSAZIONI⁽¹⁾

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del solo tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi purchè non sia intervenuta decadenza del rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al punto precedente deve presentare, entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente ;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento distinti per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.⁽¹⁾
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso.⁽¹⁾

(1) così sostituito dall'atto C.C. n. 11 del 26.03.2007

ART. 37 - ADEMPIMENTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE (54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento e' preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

ART. 38 - RISCOSSIONE ⁽¹⁾

1. I versamenti d'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamento/liquidazione, potranno essere effettuati nei seguenti modi:

A) conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;

B) direttamente alla Tesoreria comunale;

C) mediate procedura POS Bancomat presso l'Ufficio Tributi una volta attivato;

2. La riscossione coattiva delle somme non pagate si effettua mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

(1) così sostituito dall'atto C.C. n. 11 del 26.03.2007

ART. 39 - SANZIONI

1. Per l'attività di accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni si applica quanto disposto dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni

ART. 40 - NORME FINALI

1. Viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o soggette a pubblica servitu" approvato con delibera G.M. n. 48 del 06.08.1962 e successive modificazioni nonche' tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia; a tutte le concessioni demaniali non comprese nel D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni si applica il canone ricognitorio la cui determinazione ed articolazione appartengono alla competenza della Giunta Comunale.

3. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO A

CATEGORIE APPLICAZIONE TOSAP

Oggetto: Proposta di suddivisione delle vie del territorio del Comune di Numana in due categorie ai fini della applicazione detta tassa occupazione suolo pubblico (art. 45, comma 3^a D.L. 15/11/93 N. 507)

VIE DA CONSIDERARE DI PRIMA CATEGORIA:

Tutte le vie del territorio comunale ad eccezione di quelle considerate di seconda categoria.

VIE DA CONSIDERARE DI SECONDA CATEGORIA:

Via dell'Industria e Via dell'Artigianato.